



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "BANDA MUSICALE COMUNALE di CEVO"

ART. 1

E' costituita l'Associazione "BANDA MUSICALE COMUNALE di CEVO", con sede in Cevo (BS), Via Fiume 13.

ART. 2

L'Associazione è apolitica e non ha scopi di lucro.

Essa persegue le seguenti finalità:

- a) promozione e diffusione della cultura musicale;
- b) sviluppare l'associazionismo e il volontariato musicale;
- c) attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage di musica;
- d) presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza stessa;
- e) organizzare e realizzare, anche per conto di terzi manifestazioni, raduni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;
- f) incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;
- g) realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale; l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;
- h) collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini; ed aderire ad organismi nazionali e internazionali che abbiano simili obiettivi;

'ANNULLATO'

25 GIU

BANDA CO
CEVC

25 GIU

25 GIU

- i) promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali;

Il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza.

ART. 3

Sono soci coloro che sottoscrivono la Tessera dell'Associazione la quale deve essere rinnovata ogni anno; sono soci di diritto gli strumentisti ed il Maestro musicale della Banda Musicale che ne facciano richiesta scritta.

ART. 4

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti, di privati, di associazioni, da oblazioni, lasciti, donazioni e da occasionali attività aventi lo scopo indicizzato al conseguimento delle finalità associative.

ART. 5

L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

La domanda di ammissione a socio da parte di un minorenne dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà.

ART. 6

La qualifica di socio da diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché di partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

I soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'associazione stessa aderisce.

ANNULLATO

25 GIU

BANDA COI
CELO

25 GIU

ART. 7

Tutti gli incarichi sociali e direttivi si intendono a titolo gratuito.

E' imposto il divieto assoluto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, di avanzi di gestione, di fondi, di riserve o di capitale durante la vita associativa.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 8

I soci cessano di appartenere all'associazione:

- a) per dimissioni volontarie comunicate a mezzo lettera raccomandata;
- b) per morosità, il socio infatti che non provvederà al pagamento della quota associativa entro 15 (quindici) giorni da termine annualmente fissato dal Consiglio Direttivo per la campagna iscrizioni;
- c) per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall'associazione o che, con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio. La delibera di espulsione deve essere ratificata dall'assemblea generale dei soci. Il socio espulso non può più essere riproposto.

ART. 9

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci che potrà essere ordinaria o straordinaria;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;

Gli organi di cui alle lettere b) e c) dovranno essere soci dell'associazione.

ART. 10

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione

ANNULLATO

25 GIU

8.11.1980

25 GIU

ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione solo i soci in regola con il versamento della quota annua. Nessun socio potrà essere rappresentato da altri.

Vale l'eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi ed il principio del voto singolo.

Il rapporto associativo e le modalità associative dovranno essere disciplinate in modo uniforme da apposito regolamento che dovrà garantire l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto.

ART. 11

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 28 febbraio di ogni anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del rendiconto preventivo dell'anno in corso.

La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci, che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso la stessa dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 12

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso presso la sede almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione, seguito da invito scritto inviato al domicilio dei soci.

Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria, in prima convocazione, saranno valide con la presenza della maggioranza dei soci maggiorenni, mentre in seconda convocazione, qualora si rendesse necessaria, è richiesta la presenza di

ANNULLATO

25 GIU

BANDA CO
CEVO

25 GIU

almeno un decimo dei soci maggiorenni.

ART. 13

Spetta all'assemblea ordinaria dei soci:

- a) decidere sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
- b) deliberare sul rendiconto consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) eleggere il Consiglio Direttivo e determinarne il numero dei componenti se cinque o sette;

Ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo spetterà all'assemblea straordinaria dei soci.

ART. 14

Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni occorrerà il voto favorevole di almeno quattro quinti dei votanti partecipanti all'assemblea costituita ai sensi dell'art. 12.

ART. 15

Il Consiglio Direttivo, all'elezione del quale partecipano tutti i soci maggiorenni riuniti in assemblea, senza possibilità di deleghe, è composto da cinque membri e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incaricati. Qualora l'assemblea deliberi di nominare membri del Consiglio Direttivo il Maestro musicale ed un rappresentante dell'Amministrazione Comunale i componenti dello stesso passeranno da cinque a sette.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. Il Consiglio



306

1998

FILE
social

J. 1998

ANNULLATO

25 GIU

ANIDA CO
CEV

25 GIU

Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri.

ART. 16

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci per morosità o indegnità in conformità a quanto stabilito nel presente statuto;
- c) assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci aderenti durante l'attività sociale;
- d) adottare verso i soci gli eventuali provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari;
- e) redigere il regolamento dell'associazione;
- f) redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea, curare l'ordinaria amministrazione, deliberare le quote associative annue;
- g) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci, obbligatoriamente almeno una volta l'anno;
- h) programmare l'attività dell'associazione rispettando le direttive dell'assemblea e le finalità dell'associazione.

ART. 17

Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell'associazione sia sul piano morale che su quello finanziario anche in deroga all'art. 38 del C.C.

ART. 18

Il Presidente dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante.

ANNULLATO

25 61

BANDA CO
CEVC

25 61

Il VicePresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.

ART. 19

Il segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione finanziaria sullo stesso e sottopone il tutto al consiglio direttivo.

ART. 20

L'associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali.

ART. 21

La durata dell'associazione è illimitata. L'associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione favorevole dei quattro quinti dei soci aventi diritto di voto

ART. 22

In caso di scioglimento o estinzione dell'associazione i beni della stessa dovranno essere attribuiti ad una associazione o ad un ente, scelto dall'assemblea, avente fini analoghi a quelli dell'associazione stessa.

ART. 23

Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile.

UFFICIO DEL REGISTRO DI BRENO

ATTO PUBBLICO SERIE 3 REGISTRATO IL 30 GIU. 1998 AL N. 2206 VERSATE

LIRE 200.000 (duecentosessantamila) DI CUI LIRE PER TRASCR.

ASSENSO DEL D.LGS 237/97 CON QUIETANZA EMESSA DA (POSTA BANCA CONCESSIONARIO)

N. 3244/54166 del 30 GIU. 1998

IL DIRETTORE
(Alfonso De Angelis)



ANNULLATO